



PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Atto N. 25

Seduta del 6 MARZO 2014

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE ED IL PRELIEVO VENATORIO DEGLI UNGULATI NELLA PROVINCIA DI PISTOIA. APPROVAZIONE

L'anno duemilaquattordici, e questo giorno Sei del mese di Marzo alle ore 16,00 nell'aula consiliare della Provincia di Pistoia, si è riunito il Consiglio Provinciale convocato nei modi di legge, in seduta pubblica di prima convocazione

Risultano presenti N. 19 Consiglieri ed assenti N.6, come segue:

	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
FRATONI FEDERICA	X		MONARI RITA	X	
BIAGINI MARCO	X		MALUCCHI SIMONE		X
BIAGINI SILIANA	X		BARTOLINI SONIA	X	
BONFANTI VALERIO	X		BONACCHI GUGLIELMO		X
CALISTRI SILVANO	X		GALLIGANI MAURIZIO	X	
CALVETTI GIULIANO	X		GAVAZZI CRISTINA		X
MENICACCI MARIANNA	X		LAPENNA KARIM		X
NARDI CLAUDIO	X		LA PIETRA GIACOMO PATRIZIO	X	
ROMITI GABRIELE	X		ONORI MARCO	X	
SANSONI MASSIMO	X		BALDI GIAN LUCA	X	
VANNUCCHI ALESSANDRO	X		BALDASSARRI MARCO		X
VICINELLI CLAUDIA	X		TINTORI MAURO		X
BETTI ANDREA	X				

Presiede il Sig. Silvano Calistri in qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci incaricato della redazione del presente verbale.

Scrutatori Sigg: BIAGINI SILIANA - BALDI GIAN LUCA - NARDI CLAUDIO

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE ED IL PRELIEVO VENATORIO DEGLI UNGULATI NELLA PROVINCIA DI PISTOIA. APPROVAZIONE

Su invito del Presidente del Consiglio, l'Assessore Fragai illustra e sottopone all'approvazione del Consiglio Provinciale l'allegata proposta di deliberazione formulata, previa istruttoria, dalla Dirigente del Servizio Agricoltura, Patrimonio naturale ed Ittiofaunistico, Gestione aree protetta, dott.ssa Silvia Masi

Assessore Fragai OMISSIS intervento nel file audio (1m c.a)

Terminata l'illustrazione della proposta a cura dell'Assessore Fragai il Presidente del Consiglio invita i consiglieri che ne fanno richiesta ad intervenire nel rispetto delle norme regolamentari del Consiglio sia per quanto attiene gli interventi, che le eventuali repliche e le dichiarazioni di voto.

Prendono quindi la parola nell'ordine:

Consigliera Monari OMISSIS intervento nel file audio (7m c.a)
Consigliera Vicinelli " " " " " (10m c.a)

*Presiede il Vicepresidente Galligani.
Esce l'assessore Martini.*

Consigliere La Pietra OMISSIS intervento nel file audio (26m c.a)

Presiede il Presidente Calistri.

Consigliere Onori OMISSIS intervento nel file audio (32m c.a)
Consigliera Vicinelli " " " " " (34m c.a)
Assessore Fragai " " " " " (38m c.a)

Esce il consigliere Betti, per cui i presenti sono 18 e gli assenti 7.

Terminati gli interventi, le repliche e le dichiarazioni di voto il Presidente del Consiglio invita il collegio a deliberare in merito al punto in oggetto.

Pertanto

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- Udita la relazione illustrativa dell'Assessore Fragai;
- Vista la proposta di deliberazione che il predetto assessore intende sottoporre all'approvazione di questo consesso nel testo allegato alla presente con la lettera "A";
- Visti i pareri allegati alla proposta deliberativa rilasciati ex art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 6 MARZO 2014 N. 25

- Dato atto che la proposta in esame è stata esaminata dalla Terza commissione consiliare nella seduta del 27/02/2014 e 4/03/2014;
- Risultato il seguente esito della votazione palese, accertata dagli scrutatori e ritualmente proclamata dal Presidente:

Presenti 18

Voti favorevoli n. 17 (Fratoni, Biagini M., Biagini S., Bonfanti, Calistri, Calvetti, Menicacci, Nardi, Romiti, Sansoni, Vannucchi, Vicinelli, Monari, Bartolini, Galligani, La Pietra, Baldi)

Astenuti 1 (Onori)

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione di pari oggetto nel testo allegato "A" al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle determinazioni nella stessa specificate;
- 2) Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 69/2009 e nella sezione "Atti" sul sito istituzionale dell'ente a cui si rinvia per le registrazioni audio della seduta;
- 3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 con la seguente votazione resa per alzata di mano:

Presenti 18

Voti favorevoli n. 17 (Fratoni, Biagini M., Biagini S., Bonfanti, Calistri, Calvetti, Menicacci, Nardi, Romiti, Sansoni, Vannucchi, Vicinelli, Monari, Bartolini, Galligani, La Pietra, Baldi)

Astenuti 1 (Onori)

Al punto n. 6 all'ordine del giorno verrà data risposta scritta.



Provincia di Pistoia
 Servizio Agricoltura, Patrimonio Naturale ed Ittiofaunistico,
 Gestione Aree protette

Proposta di Deliberazione al Consiglio Provinciale

OGGETTO: Regolamento per la gestione ed il prelievo venatorio degli ungulati nella Provincia di Pistoia . APPROVAZIONE

Visto l'art. 71 dello Statuto Provinciale, la deliberazione della Giunta Provinciale n° 1/2010 e l'art. 107 del D.Lgs 267/2000, che individuano le competenze dei dirigenti;

Visto il Decreto presidenziale n. 30 del 30.1.2014, con il quale alla sottoscritta è stato prorogato l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Agricoltura, Patrimonio Naturale ed ittio-faunistico, Gestione Aree protette ;

Visto:

- la deliberazione C.R. n. 3 del 24.1.2012 con cui la Regione Toscana ha approvato il Piano Regionale Agricolo Forestale 2012-2015, che contiene specifici indirizzi per la redazione dei Piani faunistico Venatori Provinciali;

- la Legge Regionale n. 3 del 12 gennaio 1994, "Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed il relativo Regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Giunta Regionale 26 luglio 2011, n. 33/R e smi)

- il PRAF 2012-2015 (documento di attuazione della LR 1/2006) ed in particolare il punto 7.1 "Indirizzi per Enti" del capitolo 7 "Gli strumenti di attuazione del PRAF: indirizzi e misure finanziarie", la sezione C "Gestione Faunistico- Venatoria", e l'Allegato B al suddetto piano, "Rapporto Ambientale di Valutazione Ambientale Strategica (Art. 23 della L.R. 10/2010)";

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 171 del 05.12.2013 di approvazione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2012-2015, dopo essere stato sottoposto a VAS (Valutazione Ambientale Strategica), comprensivo di Valutazione di Incidenza e pubblicato sul BURT n° 3 dell'22 gennaio 2014;

Tenuto conto:

- della necessità, richiamata nel suddetto Piano Faunistico Venatorio Provinciale, di emanare un apposito Regolamento Provinciale per la gestione degli ungulati;

- che sono state svolte due riunioni (16.01.2014 e 13.02.2014), a cui sono stati invitati a partecipare, l'Ambito Territoriale di Caccia Pistoia 16 e le Associazioni provinciali interessate alle problematiche degli ungulati, nelle quali si è giunti ad un testo condiviso con tutti i partecipanti, almeno nelle linee generali e sostanziali;

Dato atto della proposta di Regolamento predisposta dall'ufficio in esito al percorso sopra descritto ed in coerenza con indirizzi e le norme del settore.

Esprimendo parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e visto quanto sopra

si propone al Consiglio Provinciale di deliberare quanto segue:

- a) di approvare Regolamento per la gestione ed il prelievo venatorio degli ungulati nella Provincia di Pistoia posto in allegato
- b) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e con le forme dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Ente;
- d) di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) e sul sito istituzionale l'informazione sulla decisione prevista all'art.28 della LR 10/2010.

Pistoia 03/03/2014

La Dirigente

Silvia Masi



Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 267/2000

Proposta di deliberazione Consiglio provinciale

OGGETTO: Regolamento per la gestione ed il prelievo venatorio degli ungulati nella Provincia di Pistoia

 PROVINCIA di PISTOIA	Provincia di Pistoia Servizio Agricoltura, Patrimonio Naturale ed Ittiofaunistico, Gestione Aree protette.
---	---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
 Il provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile.

Pistoia, 03/03/2014

La Dirigente
 Silvia Masi



 PROVINCIA di PISTOIA	Provincia di Pistoia Servizi Finanziari
---	---


PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime il seguente parere:

- Favorevole
- Il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente
- Non favorevole per le seguenti motivazioni:.....

Pistoia, 6.03.2014

Il Dirigente
 D.ssa Letizia Baldi



**Regolamento per la gestione ed il prelievo venatorio degli ungulati
nella Provincia di Pistoia**

TITOLO I - PARTE GENERALE

Art. 1 Finalità

1. La gestione faunistico venatoria degli ungulati interessa l'intero territorio provinciale, compreso quello ricadente negli istituti faunistici e faunistico venatori anche a divieto di caccia nonché nelle aree altrimenti poste a divieto di caccia.
2. Il presente regolamento disciplina le modalità tecniche ed operative della caccia di selezione ai cervidi e bovidi, ovvero capriolo, daino, muflone e cervo (ACATER), e della caccia al cinghiale.
3. Il regolamento è emanazione diretta del Piano Faunistico Venatorio Provinciale (PFVP), ne segue le indicazioni e vi si richiama, oltre che alla normativa vigente in materia, per gli aspetti non direttamente in esso trattati.

Art. 2 Tecniche di prelievo del cinghiale in forma collettiva

1. La caccia al cinghiale in forma collettiva può essere esercitata nelle seguenti forme:
 - a) **Caccia in braccata.** L'azione di caccia si svolge in forma collettiva (squadra) mediante posizionamento di poste fisse e utilizzo di ausiliari (cani) con relativi conduttori anch'essi armati all'interno della sottozona assegnata. Per la caccia in braccata il numero minimo di partecipanti è pari a 18 cacciatori; non vi sono limiti per il numero di cani utilizzati.
 - b) **Caccia in girata.** L'azione di caccia si svolge in forma collettiva (gruppo) mediante posizionamento di poste fisse e utilizzo di un solo ausiliario abilitato tramite prove E.N.C.I. (limiere) con relativo conduttore abilitato, anch'esso armato. Il numero massimo partecipanti all'azione di caccia è pari a 8 compreso il conduttore di cane limiere. Il cane limiere deve essere condotto alla cinghia (lunga) e non può essere sciolto, se non nella parte finale dell'azione di girata (scovo), per garantire la sicurezza degli operatori e l'efficacia dell'azione.
2. La caccia in braccata può essere esercitata esclusivamente nei Distretti di gestione (DDG) dell'area vocata così come definita dal PFVP.
3. La caccia in girata può essere esercitata esclusivamente nelle Unità di gestione non conservative (UDGNC) dell'area non vocata così come definita dal PFVP.
4. Possono essere iscritti nelle squadre/gruppi ed esercitare la caccia al cinghiale in forma collettiva, solo i cacciatori in possesso dei requisiti di cui all'art. 95 del DPGR del n.33/R/2011, e s.m.i., regolarmente iscritti al Registro Provinciale dei cacciatori abilitati alla caccia al cinghiale e in possesso di regolare porto d'armi uso caccia.
5. L'ATC Pistoia 16 stabilisce:
 - a) il numero minimo di cacciatori per formare una squadra di braccata abilitata ad effettuare la caccia al cinghiale. E' vietato comunque essere iscritti a più di una squadra di braccata per la stessa stagione venatoria;
 - b) il numero minimo di cacciatori presenti per potere effettuare la braccata, fermo restando quanto definito al comma 1;
 - c) il numero massimo di cacciatori che possono partecipare come invitati alla braccata. Per i cacciatori non residenti in Toscana che vogliono partecipare come invitati alle braccate, sarà necessario che siano iscritti all'ATC oppure che siano in possesso del codice per l'accesso in mobilità alla caccia nella Regione Toscana.
 - d) le modalità di eventuale aggregazione/abbinamento di due squadre;
 - e) la quota economica annuale per squadra;
 - f) le quote giornaliere riservate ai cacciatori non iscritti all'ATC e partecipanti alle braccate.
6. L'ATC Pistoia 16 stabilisce:



- a) il numero minimo di cacciatori per formare un gruppo di girata abilitata ad effettuare la caccia al cinghiale. E' vietato comunque essere iscritti a più di gruppo di girata per la stessa stagione venatoria;
 - b) il numero minimo di cacciatori presenti per potere effettuare la girata, comunque non inferiore a 3;
 - c) la quota economica annuale per gruppo.
7. Durante la caccia al cinghiale in braccata o in girata è fatto l'obbligo di indossare, per motivi di sicurezza, un indumento particolarmente visibile (gilet, giubbotto) di colore giallo o arancione.
8. L'ATC comunica all'Amministrazione Provinciale le perimetrazioni geografiche delle zone ed aree di caccia assegnate alle squadre di braccata, in formato digitale, e le loro eventuali modifiche prima di ogni stagione venatoria.

Art. 3 Tecniche di prelievo degli ungulati non in forma collettiva

1. La caccia di selezione nelle zone vocate alle specie capriolo, daino, muflone e cervo per le quali è prevista può essere esercitata nelle seguenti forme:
- a) **Caccia alla cerca.** L'azione di caccia si svolge in forma vagante con arma carica all'interno della sottozona assegnata.
 - b) **Caccia da appostamento temporaneo a terra.** L'azione di caccia si svolge da appostamento temporaneo come prescritto dall'art. 3 comma 4 LR 20/2002 s.m.i., al quale il cacciatore accede obbligatoriamente con arma scarica ed in custodia; durante la stessa sessione di caccia il cacciatore può muoversi all'interno della sottozona assegnata con l'arma scarica ed in custodia ed utilizzare più di un appostamento temporaneo a terra.
 - c) **Caccia da appostamento temporaneo sopraelevato (altana).** L'azione di caccia si svolge all'aspetto, esclusivamente da appostamento sopraelevato contrassegnato con apposita tabella fornita dall'ATC 16 dalla quale sia possibile risalire al titolare. (Altana: altezza minima 2 metri dal suolo, o comunque di altezza da terra superiore nel caso in cui, in particolare in zone con alto grado di antropizzazione, l'altezza minima di 2 metri non sia sufficiente a garantire un ragionevole livello minimo di sicurezza; sempre nello stesso contesto, dovranno essere adottati opportuni accorgimenti per impedire il tiro in direzione di infrastrutture),
 - d) **Caccia da appostamento temporaneo sopraelevato (palchetto).** L'azione di caccia si svolge all'aspetto da appostamento sopraelevato di tipo amovibile (palchetto) montato solo per la sessione di caccia e tempestivamente rimosso alla fine della stessa. Per l'accesso al palchetto è vietato l'uso di gradini avvitabili o di qualsiasi altro strumento in grado di danneggiare il tronco degli alberi.
2. La caccia alla cerca può essere esercitata:
- a) da coloro i quali esercitano la caccia al cervo, limitatamente alla concomitanza con le eventuali uscite di caccia al cervo; durante tali uscite è possibile abbattere anche specie diverse dal cervo purché assegnate e nel rispetto del regolamento in merito alla sottozona assegnata.
 - b) da tutti coloro i quali abbiano esercitato la caccia di selezione a capriolo, daino e muflone nell'ATC 16 per un numero di anni superiore a due (2) esclusivamente a partire dal 1 febbraio di ogni anno; al fine del conteggio degli anni vengono presi in considerazione solo quelli in cui il cacciatore ha effettivamente partecipato al prelievo.
3. La caccia da appostamento temporaneo a terra può essere esercitata da coloro i quali abbiano esercitato la caccia di selezione a capriolo, daino e muflone nell'ATC 16 per un numero di anni superiore a uno (1); al fine del conteggio degli anni vengono presi in considerazione solo quelli in cui il cacciatore ha effettivamente partecipato al prelievo.
4. La caccia da appostamento temporaneo sopraelevato (altana), è l'unica forma di caccia praticabile da coloro i quali esercitino la caccia di selezione a capriolo, daino e muflone nell'ATC 16 per il primo anno.



5. La caccia da appostamento temporaneo sopraelevato (palchetto), può essere esercitata da coloro i quali abbiano esercitato la caccia di selezione a capriolo, daino e muflone nell'ATC 16 per un numero di anni superiore a uno (1), o dai cacciatori che utilizzano l'arco; al fine del conteggio degli anni vengono presi in considerazione solo quelli in cui il cacciatore ha effettivamente partecipato al prelievo.
6. L'accesso agli appostamenti di cui al comma 1 del presente articolo, lettere c) e d), ed il successivo rientro dagli stessi, deve avvenire, ad eccezione dell'arco, con l'arma scarica e racchiusa in apposito involucro (custodia). Nel caso di utilizzo dell'arco, le frecce devono essere custodite, all'interno di un involucro chiuso, in faretra.
7. Durante la caccia alla cerca e da appostamento temporaneo a terra è fatto l'obbligo di indossare, per motivi di sicurezza, un indumento particolarmente visibile (gilet, giubbotto) di colore giallo o arancione.
8. Per la realizzazione o installazione degli appostamenti sopraelevati (altana e palchetto) è necessario ottenere il consenso scritto del proprietario. Nei casi in cui questo si renda impossibile, è consentito l'appostamento a terra purché il punto di appostamento sia stato debitamente cartografato e georeferito ad opera del cacciatore mediante coordinate geografiche attraverso utilizzo di strumentazione GPS. Ai fini del presente regolamento, la forma di caccia in esso esercitata è sempre riconducibile alla caccia da appostamento temporaneo sopraelevato (altana o palchetto), con in aggiunta l'obbligo di rispettare quanto previsto al comma 6.
9. L'ATC comunica all'Amministrazione Provinciale le coordinate geografiche dei punti di cui alle lettere C e D del comma 1, in formato digitale, e le loro eventuali modifiche prima di ogni stagione venatoria.
10. E' obbligatoria la rimozione a cura del titolare dell'appostamento sopraelevato, in precedenza cartografato ed utilizzato e successivamente cessato o sostituito. Tale rimozione deve avvenire immediatamente nel caso di sostituzione durante l'annata venatoria, e comunque entro 15 giorni dalla chiusura della stessa in tutti gli altri casi. È altresì obbligatoria la rimozione del palchetto alla fine di ogni sessione di caccia, salvo diversa autorizzazione scritta da parte del proprietario del terreno.
11. Il prelievo in forma singola del cinghiale nelle aree non vocate dovrà avvenire secondo le modalità previste dal punto C del comma 1 del presente articolo e vi potranno partecipare solo i cacciatori in possesso dei requisiti di cui all'art. 95 del DPGR del n.33/R/2011, e s.m.i., regolarmente iscritti al Registro Provinciale dei cacciatori abilitati alla caccia al cinghiale e in possesso di regolare porto d'armi uso caccia.
12. Il prelievo di cervidi e bovidi in area non vocata dovrà avvenire esclusivamente secondo le modalità previste dal punto C del comma 1 del presente articolo.
13. L'ATC comunica all'Amministrazione Provinciale le perimetrazioni geografiche delle zone, sotto zone ed aree di caccia assegnate, in formato digitale, e le loro eventuali modifiche prima di ogni stagione venatoria.

Art. 4 Armi e strumenti per il prelievo del cinghiale in forma collettiva

1. Per la caccia al cinghiale in forma collettiva (braccata e girata) sono utilizzabili armi da fuoco a canna rigata o canna liscia a caricamento singolo manuale o semiautomatico nei calibri previsti dall'art. 13 LN 157/92 e s.m.i.. E' altresì ammesso l'uso di fucili a 2 o 3 canne e l'arco di potenza non inferiore a 50 libbre. Le armi possono essere dotate di strumenti di puntamento.
2. Il calibro minimo nel caso di utilizzo di armi a canna rigata è pari a 6,5 mm; il calibro minimo nel caso di utilizzo di armi a canna liscia è pari al 20.
3. Durante la caccia al cinghiale, in braccata o in girata, non è consentito avere al seguito munizioni spezzate.
4. Per il controllo del cinghiale ai sensi dell'art. 37 L.R. 3/94 in girata vale quanto indicato dal presente articolo.

